

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

Responsabile: Dott.ssa Roberta Teodori
 Referente per quanto comunicato: Dott.ssa Chiara Gunnella
 Tel. 0746/279567 - e-mail: c.gunnella@asl.rieti.it

ALL. 1

**PROCEDURA NEGOZIATA,
 LOTTO UNICO, PER LA FORNITURA DI ANSE DA POLIPECTOMIA PER LE
 NECESSITÀ DELLA U.O.S.D. GASTROENTEROLOGIA DELLA ASL RIETI, PER LA
 DURATA DI 12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER UN ULTERIORE
 PERIODO DI 12 MESI, DA AGGIUDICARE SULLA BASE DEL CRITERIO
 DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA
 BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO EX ART. 95, COMMA 2, D.LGS.
 50/2016 E SS.MM.II.**

ART. 1 - OGGETTO

La presente RDO ha per oggetto la fornitura per 12 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 12 mesi, del seguente materiale per le necessità della U.O.S.D. Gastroenterologia della ASL Rieti:

LOTTO UNICO: n. 1275 anse da polipectomia, aventi le seguenti caratteristiche:

TIPOLOGIA	CARATTERISTICHE/DIMENSIONI	QUANTITA'
ansa a freddo monouso	compatibile con canale bioptico 2,8 mm, loop 7-10 mm, lunghezza 230 cm, morfologia romboidale, ovale ed esagonale; filo di taglio diametro 0,3 mm intrecciato	300 pzz
ansa a freddo rotante monouso	compatibile con canale bioptico 2,8 mm, loop 7-10 mm, lunghezza 230 cm, morfologia romboidale, ovale ed esagonale; filo di taglio diametro 0,3 mm intrecciato	300 pzz
ansa da polipectomia plurifilamento rotante monouso	Doppio filo intrecciato compatibile con canale bioptico 2,8 mm, lunghezza 230 cm, loop 15	100 pzz
ansa da polipectomia plurifilamento rotante monouso	filo intrecciato compatibile con canale bioptico 2,8 mm, lunghezza 230 cm, loop 20	150 pzz
ansa da polipectomia plurifilamento rotante monouso	Doppio filo intrecciato compatibile con canale bioptico 2,8 mm, lunghezza 230 cm, loop 25	200 pzz
ansa da polipectomia plurifilamento rotante monouso	Doppio filo intrecciato compatibile con canale bioptico 2,8 mm, lunghezza 230 cm, loop 35	100 pzz
ansa da polipectomia plurifilamento rotante monouso	filo intrecciato compatibile con canale bioptico 2,8 mm, lunghezza 230 cm, loop 50	30 pzz
ansa da polipectomia plurifilamento rotante monouso	filo intrecciato compatibile con canale bioptico 2,8 mm, lunghezza 230 cm, loop 20 crescent	15 pzz
ansa da polipectomia monofilamento rotante monouso	Rigida-ovale, compatibile con canale bioptico 2,8 mm, lunghezza 230 cm, loop 15-20 con punta atraumatica modello ultra stiff con spessore 0,9 mm	50 pzz
ansa da polipectomia plurifilamento rotante monouso pe transnasali	Doppio filo intrecciato compatibile con canale bioptico 2,0 mm, lunghezza 160 cm, loop 10-20-30 mm	30 pzz

ART. 2 AMMONTARE DELLA FORNITURA

L'importo presunto complessivo dell'appalto, costituente base d'asta, determinato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è pari a complessivi € 25.200,00 oltre IVA.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali, di cui all'art. 26 c. 3 del D. Lgs. n. 81/2008; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00 (zero/euro).

Nel corso dell'esecuzione del contratto è facoltà del Committente richiedere, con relativo obbligo della Ditta aggiudicataria di accettare, alle condizioni previste nel contratto, un aumento o una diminuzione contrattuale, nei limiti di quanto previsto dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 12 (dodici) per un importo complessivo di € 25.200,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Azienda, infine, si riserva la facoltà di prorogare la fornitura per il periodo strettamente necessario e, comunque, per un periodo massimo di sei mesi, alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. n. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. proroga tecnica) avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Per l'effetto di quanto sopra, ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 68.040,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, derivante dalla sommatoria dei seguenti *items*:

- ✓ Base d'asta annuale € 25.200,00;
- ✓ Art. 106, comma 12 (20 % eventuale): € 5.040,00;
- ✓ Art. 106 comma 11 (max 6 mesi); € 12.600,00;
- ✓ Rinnovo (12 mesi, eventuale): € 25.200,00

ART. 3 – MODALITÀ E CRITERI DI AFFIDAMENTO

L'appalto sarà affidato con procedura negoziata - ex art. 1, c. 2, D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021 - in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

Il Codice Identificativo di Gara, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e ss.mm.ii. corrisponde a: 98238300FA.

ART. 4 - PRESCRIZIONI TECNICHE E CARATTERISTICHE GENERALI

La descrizione analitica della fornitura è contenuta nella scheda tecnica (allegato 1.1) e nella "riga unica" (allegato 1.2).

I beni oggetto della fornitura devono essere:

- conformi alle suddette caratteristiche tecniche, pena l'esclusione dalla procedura;
- forniti completi di ogni accessorio occorrente per renderli pienamente funzionanti;
- idonei all'uso cui sono destinati;
- dotati, se del caso, di una quantità di materiali di consumo adeguata a consentirne la messa in funzione ed eventuale collaudo funzionale.

I prodotti oggetto della presente fornitura debbono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, alla importazione, alla immissione in commercio e all'uso.

La fornitura in oggetto dovrà essere conforme a quanto previsto nelle descrizioni minime della presente RDO, dovrà rispondere ai criteri costruttivi di massima funzionalità, nonché essere resa in opera a cura dell'aggiudicatario.

È prevista la possibilità di dimostrare il possesso delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti mediante ricorso all'equivalenza funzionale di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso l'Operatore Economico dovrà fornire idonea documentazione a supporto.

La documentazione tecnica prodotta dalla Società verrà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della conformità con quanto richiesto ed idoneità all'uso con quanto si necessita.

ART. 5 - OBBLIGHI COMPLEMENTARI ALLA FORNITURA:

Nel prezzo, negli obblighi e nelle condizioni di fornitura saranno comprese le seguenti prestazioni:

- imballo, trasporto e facchinaggio, montaggio nei singoli ambienti ed eventuali collaudo e/o prove di funzionalità dei beni proposti;
- recupero e smaltimento degli imballaggi.

La fornitura potrà avvenire in più soluzioni in base ad una calendarizzazione che gestirà la ASL Rieti e ogni fornitura sarà legata ad uno specifico ordinativo che sarà trasmesso all'O.E. aggiudicatario della procedura.

ART. 6 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

La ASL Rieti, ai fini della partecipazione alla presente procedura e, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016, accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), scaricabile dal seguente link e redatto conformemente a quanto previsto dalle linee guida MIT adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria Circolare del 18 luglio 2016 n. 3:

<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

ART. 7 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 8 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 9 - SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 10 - MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RDO

Gli operatori economici interessati potranno presentare offerta per il lotto meglio elencato all'art. 1: in ogni caso il concorrente dovrà produrre offerta per la totalità degli articoli facenti parte del lotto medesimo.

Il concorrente potrà presentare una sola offerta per il lotto, pena l'esclusione dalla presente RDO.

Saranno escluse offerte indeterminate o sottoposte a condizioni, nonché di quelle che perverranno dopo il termine stabilito, anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.

Si specifica che l'inserimento della documentazione nelle 3 diverse buste difformemente da quanto previsto nel presente disciplinare, darà luogo all'automatica esclusione dei concorrenti.

10.1 - BUSTA AMMINISTRATIVA

Il concorrente interessato alla partecipazione alla presente RDO dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), per le informazioni generali e le dichiarazioni di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Patto di integrità, per accettazione incondizionata di quanto in esso previsto (all. 2);
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, ovvero, in caso di sede all'estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per attività rientranti nell'oggetto dell'appalto con indicazione della sede e del numero di iscrizione;
- comunicazione, contenente la matricola INPS e il codice cliente INAIL ai fini della richiesta telematica del D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante, ove in possesso;
- PASSOE;

10.2 – BUSTA TECNICA

L' Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione di seguito indicata:

1. elenco analitico della documentazione prodotta;
2. dichiarazione di conformità dei prodotti offerti ai requisiti del capitolato o relazione che ne attestasi l'equivalenza funzionale ai sensi dell'art. 68 del Codice;
3. indicazione puntuale dei tempi di consegna della merce offerta;
4. relazione tecnica dei prodotti offerti ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione dei requisiti dichiarati, minimi e migliorativi, ed al corretto utilizzo di ogni prodotto offerto (**Max 20 pagine in A4**). Nella relazione in particolare dovranno essere indicati i tempi di consegna inferiori ai 20 gg. dall'ordine indicati come requisiti di minima, di cui al punto 5 della tabella riportata all'art. 11.1 della presente Lettera Invito “Metodo di attribuzione del punteggio tecnico”. La relazione, redatta in italiano e con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine illustra, con riferimento ai criteri di valutazione, tutti gli elementi utili ai fini della valutazione dell'Offerta Tecnica, ivi incluse tutte le certificazioni possedute e/o i rapporti di prova svolti per accertare la conformità dei prodotti alla normativa vigente e a quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Si specifica che l'elaborato, completo di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione dell'offerta sotto il profilo qualitativo deve essere strutturato, laddove possibile, in paragrafi separati corrispondenti ai diversi criteri di aggiudicazione dell'appalto.
5. schede tecniche dei prodotti offerti;
6. eventuali certificazioni, letteratura scientifica, etc.;
7. eventuale Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni contenute nell'offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how)

che costituiscono segreti tecnici e commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell'art. 53 del Codice, denominata "Segreti tecnici e commerciali". In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritte:

- o dal Legale Rappresentante, dal procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l'impresa stessa, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in caso di impresa singola;
- o dal Legale Rappresentante, dal procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata dall'impresa mandataria o del consorzio, in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti o di consorzi;
- o dai Legali Rappresentanti, dai procuratori autorizzati o comunque da altre persone legittimamente autorizzate di tutte le imprese raggruppande, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell'offerta.

8. **Con riferimento al lotto di gara è richiesto l'invio di campionatura**, secondo le modalità di seguito riportate.

Gli Operatori Economici devono obbligatoriamente presentare, a proprie spese, una campionatura nelle quantità di una confezione integra per ciascuna tipologia di articolo offerto che compone il Lotto. La suddetta campionatura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle offerte, all'Ufficio Protocollo Generale della sede ASL di Rieti, Via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti, dal Lunedì al Venerdì 8:30 - 13:00, martedì e giovedì 8:30 - 13:00 e 15:00 - 16:30.

La campionatura può essere inviata mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da un incaricato dell'Operatore Economico. Nei casi di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna da parte dell'Ufficio Protocollo Generale della sede ASL di Rieti.

I campioni dovranno essere racchiusi in un contenitore confezionato in modo tale da garantire l'integrità del contenuto. La campionatura deve essere presentata in confezione identica a quella dei prodotti offerti in gara. Ciascun plico contenente la campionatura richiesta dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:

- L'indicazione completa della ragione sociale dell'Operatore Economico. Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, verranno riportati sul plico i nomi di tutti i singoli partecipanti;
- Gli estremi del destinatario, così come sopra specificati;
- La seguente dicitura: “Campionatura gratuita per la partecipazione alla “*Procedura negoziata, RDO MEPA n. _ del _____, per la fornitura di anse da polipectomia per le necessità della U.O.S.D. Gastroenterologia della ASL Rieti, per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 12 mesi, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*” - NON APRIRE”;

(Nel caso di presentazione di più plichi) la numerazione progressiva del plico (ad es. Plico n.1 di “n”). I plichi, a pena di esclusione, devono essere timbrati e controfirmati sui lembi di chiusura e sigillati in modo tale da assicurarne l'integrità e da impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni. L'assenza sul plico della dicitura facente riferimento alla gara o al mittente, nonché la sua erronea o generica indicazione, tale da determinare l'assoluta incertezza sul fatto che lo stesso possa contenere campionatura attinente alla gara in oggetto o circa la sua provenienza, comporta l'irricevibilità dei plichi e l'esclusione della relativa offerta dalla gara.

L'invio dei plichi è a totale ed esclusivo rischio del mittente; restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, i plichi non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Si precisa che in caso di invio mediante corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura “*Procedura negoziata, RDO MEPA n. _ del _____, per la fornitura di anse da polipectomia per le necessità della U.O.S.D. Gastroenterologia della ASL Rieti, per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 12 mesi, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.*” - NON APRIRE” nonché la denominazione dell'Operatore Economico dovranno essere presenti anche sull'involucro all'interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre la busta contenente la campionatura. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il predetto termine, anche indipendentemente dalla volontà del Concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. La firma all'atto del ricevimento della campionatura indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello riportato sul documento di trasporto. La quantità della campionatura sarà accertata dalla Stazione Appaltante in un secondo momento. La campionatura deve corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nei suoi allegati e a quanto dichiarato dall'Operatore Economico nell'Offerta Tecnica. La campionatura presente all'interno del plico deve essere accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- ragione sociale del Concorrente;
- nome commerciale e descrizione del prodotto campionato;
- codice articolo della ditta concorrente e delle ditte produttrici se diverse;
- quantità di pezzi acclusi.

La Commissione di gara si riserva di chiedere ulteriore campionatura e/o delucidazioni ritenute necessarie per una puntuale valutazione tecnica dei prodotti offerti. La campionatura si intende trasmessa a titolo gratuito e, fermo restando l'obbligo di presentare la campionatura richiesta entro il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, qualora la Commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, i Concorrenti devono rendersi disponibili a fornire, sempre a titolo gratuito, altri prodotti-campione, su indicazione della Commissione stessa, entro 5 giorni dalla richiesta, o nel diverso termine indicato.

La campionatura residua dei prodotti offerti dai Concorrenti che risulteranno aggiudicatari della fornitura dovrà essere conservata per tutta la durata della fornitura e costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie, al fine di verificare la qualità e conformità dei prodotti consegnati nel corso dell'intera fornitura rispetto alla campionatura originariamente offerta.

La campionatura presentata dalle ditte che non risulteranno aggiudicatarie sarà restituita alle medesime nelle condizioni in cui si trova, decorsi 120 giorni dalla comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Gli Operatori Economici dovranno provvedere al ritiro della campionatura a proprie spese entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione.

L'Offerta Tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

10.3 - BUSTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà allegare per ciascun articolo facente parte del lotto al quale intende partecipare:

1. offerta economica, utilizzando il format di sistema, firmata digitalmente;
2. Il documento "riga unica RdO" compilato e firmato digitalmente;

I prezzi offerti dovranno essere espressi in Euro fino al secondo decimale.

L'offerta dovrà essere valida per **180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta stessa**.

In caso di non corrispondenza tra l'offerta economica e quanto dettagliato della relativa riga unica, si intenderà prevalente il valore indicato sulla piattaforma MePa ed i singoli prezzi unitari verranno ridefiniti in base alla percentuale di sconto applicata.

La presenza di prezzi o informazioni economiche in documenti diversi dall'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Si rappresenta sin d'ora che in caso di *ex aequo* la stazione appaltante procederà alla richiesta di offerta migliorativa in seduta pubblica virtuale.

ART. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA	Max 70 punti
OFFERTA ECONOMICA	Max 30 punti
Totale	100

ART. 11.1 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Caratteristiche di qualità	Criterio Discrezionale (D)	Punteggio Massimo
1) scorrevolezza nella guaina <u>la valutazione avverrà sulla base della campionatura pervenuta</u>	Discrezionale	15
2) capacità di presa <u>la valutazione avverrà sulla base della campionatura pervenuta</u>	Discrezionale	15
3) flessibilità <u>la valutazione avverrà sulla base della campionatura pervenuta</u>	Discrezionale	15
4) indeformabilità <u>la valutazione avverrà sulla base della campionatura pervenuta</u>	Discrezionale	15
5) servizio: tempi di consegna inferiori ai 20 gg. dall'ordine indicati come requisiti di minima. "Q" (indicare i giorni di consegna espressi in numero assoluto).		10
Totale punteggio		70

Si precisa con riferimento al suindicato parametro n. 5) che l'operatore economico dovrà indicare con numero assoluto i giorni di consegna della merce dall'ordine. Nel caso sia indicato un numero non assoluto ("circa" o "un range da x a y" verrà attribuito un punteggio pari a 0 (zero).

$$Q = V \text{ minimo offerto} / V. \text{iesimo} * \text{punteggio massimo}$$

Nella colonna identificata con la lettera D nella tabella soprastante vengono indicati i "Criteri discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. In particolare, per i criteri discrezionali (D), a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, la Commissione attribuisce un coefficiente variabile da zero ad uno, utilizzando la scala di giudizi di seguito riportata.

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
<i>Eccellente</i>	<i>1,00</i>
<i>Ottimo</i>	<i>0,80</i>
<i>Buono</i>	<i>0,60</i>
<i>Discreto</i>	<i>0,40</i>
<i>Sufficiente</i>	<i>0,20</i>
<i>Insufficiente</i>	<i>0</i>

L'attribuzione dei punteggi discrezionali è effettuata da ciascun commissario che esprime un giudizio sulla caratteristica in esame. La commissione poi provvede a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo – coefficiente unico **V(a)** da applicare.

In particolare, ciascun commissario valuterà, con il metodo su riportato, ogni offerta assegnando, per ciascuno degli elementi componenti il progetto di cui agli elementi qualitativi, un punteggio parziale compreso tra 0,0 e 1,0. Successivamente si procederà a determinare la media aritmetica delle valutazioni dei commissari per ciascuno dei suddetti punti e poi a riportare alla media più alta, proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I coefficienti ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo previsto per ciascuno dei parametri qualitativi. Il punteggio, espresso con 2 cifre decimali, complessivo di ciascuna offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro qualitativo.

- **Riparametrazione** - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

In particolare.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione, la c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

Quindi, se nessun concorrente ottiene sul singolo elemento di valutazione tecnica il punteggio pari al peso complessivo assegnato allo stesso, è effettuata la c.d. “**riparametrazione semplice**”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso nessun, poi, che concorrente ottenga il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica (70 punti) si procederà alla “**riparametrazione assoluta**” assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma dei quattro criteri il punteggio di 70 e agli altri in proporzione. Per quanto sopra, una volta ottenuti i punteggi per ciascuna offerta, essi saranno riparametrati, al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione; la Commissione di gara assegnerà quindi il punteggio massimo di 70 punti al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto e un punteggio proporzionale agli altri concorrenti mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Pt = 70 * (Pt(a) / Ptmax)$$

Dove:

Pt(a) = punteggio dell'offerta i-esima

Ptmax = punteggio massimo assegnato.

Tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo che, in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento.

- **Soglia di sbarramento.** - Saranno ritenuti idonei e, quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all'offerta tecnica, prima della riparametrazione, di **almeno 35 punti/70 punti**.

Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell'offerta economica.

Ai fini dell'individuazione della soglia di sbarramento si precisa che la stessa verrà calcolata prima della parametrizzazione del punteggio tecnico.

Il **Punteggio Tecnico Totale Pt(a)** è determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di seguito indicate, sulla base della seguente formula:

$$Pt(a) = \sum n [PD(a) * V(a)]$$

Dove:

Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l'offerta "a"

PD(a) = punteggio massimo attribuibile elementi qualitativi (colonna "D") per l'offerta "a"

V(a) = media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari relativamente agli elementi qualitativi (colonna "D"), variabile fra 0 e 1, per l'offerta "a"

n = numero totale degli elementi qualitativi (colonna "D")

Σ = sommatoria

Art. 11.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo per il lotto, pari a 30, verrà attribuito al concorrente che avrà prodotto la percentuale di ribasso più alta dell'importo a base di gara.

Il punteggio attribuito alle offerte economiche *Pe* verrà calcolato, secondo la seguente formula:

$$Pe = 30 * Ca$$

È attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare:**

$$Ca = Ra/Rmax$$

Dove

Ca = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

Ra = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

Rmax = ribasso percentuale più conveniente

Per l'offerta economica non è prevista riparametrazione.

Saranno escluse dalla gara le offerte il cui prezzo complessivo, riferito al lotto per il quale il concorrente partecipa, sia superiore al prezzo a base d'asta indicato all'art. 2 del presente disciplinare/lettera invito.

Art. 11.3 - METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

Il **punteggio totale** attribuito a ciascuna offerta, è definito sulla base della seguente formula:

$$Ptot = Pt + Pe$$

Dove:

Ptot = punteggio totale dell'offerta

Pt = somma dei punti tecnici

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

Si evidenzia che il punteggio tecnico ed il punteggio economico, determinati nelle modalità di seguito rappresentate, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:

21,23567 viene arrotondato a 21,24;

21,23467 viene arrotondato a 21,23.

La stazione appaltante procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica (*ex aequo*), la stazione appaltante procederà alla richiesta di offerta migliorativa in seduta pubblica virtuale; in difetto, si procederà a sorteggio.

12 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico deve essere affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. **3 (tre) membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente". La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale, ove lo ritenga, dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la Piattaforma e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi per l'utilizzo della piattaforma.

La data e l'orario della prima seduta pubblica in modalità virtuale verrà comunicato a mezzo pubblicazione tramite la Piattaforma.

La seduta virtuale sostituisce a tutti gli effetti la seduta pubblica "tradizionale", in quanto la Piattaforma consente ai concorrenti di assistere alle fasi di apertura delle buste telematiche con possibilità, in tempo reale, di poter mettere a verbale proprie richieste e osservazioni.

Tale seduta pubblica, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Parimenti, le successive sedute sono comunicate ai concorrenti mediante la Piattaforma almeno tre giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei Manuali Operativi per l'utilizzo della piattaforma.

13.1 - APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta virtuale avrà luogo il giorno _____ alle ore ____ e vi potranno partecipare, tramite Sistema, i legali rappresentanti/procuratori delle Imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul Sistema sul sito informatico all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti> almeno 3 giorni prima della data fissata. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul suddetto sito informatico, almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l'invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e, una volta aperta la Busta Amministrativa, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta Amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 7;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell'ambito della procedura è garantita dall'utilizzo del Sistema.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli Operatori Economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

13.2 APERTURA BUSTE TECNICA ED ECONOMICA - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della Documentazione Amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta privata, procederà all'apertura della busta concernente l'Offerta Tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla definizione dei punteggi secondo quanto indicato all'art. 11.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, quindi, all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 11 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 11.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio a mezzo Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e la comunica al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

ART. 14 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se nel caso ritenuto dallo stesso, del supporto della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia prevista dal primo periodo del citato comma 3 dell'art. 97 rileva il punteggio tecnico assegnato dalla Commissione prima della riparametrazione.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 15 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA

La presente RDO verrà aggiudicata, per singolo lotto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa-rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,

Offerte di importo superiori alla base d'asta saranno escluse.

La ASL si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile:

- di procedere all'aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola offerta;
- di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all'oggetto dell'appalto.
- di annullare l'aggiudicazione, senza bisogno di messa in mora né pronunciamento giudiziale, qualora l'operatore economico non provveda agli altri adempimenti previsti nel presente disciplinare, ovvero non proceda alla stipula del contratto entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante.

È facoltà di questa Azienda dare corso alla procedura di gara, sospenderla, rinviarla o revocarla in qualsiasi momento prima della pubblicazione dell'atto aziendale di aggiudicazione senza che questo possa determinare alcuna aspettativa o diritto da parte dei soggetti partecipanti.

L'affidamento avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il contratto che disciplina il rapporto tra le parti ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è quello generato dalla piattaforma MEPA, con condizione risolutiva in casi di aggiudicazione di gara aggregata/regionale, Convenzione CONSIP senza che le ditte abbiano nulla a pretendere.

L'indicazione temporale del contratto è meramente indicativa. Il contratto medesimo terminerà, difatti, ad esaurimento della capienza economica e/o dei quantitativi oggetto di gara.

L'operatore economico, ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i., dovrà adempiere a tutti gli obblighi relativi all'imposta di bollo.

Si rappresenta sin da ora che prima dell'ordinativo di fornitura ovvero del contratto stipulato sulla piattaforma CONSIP, l'Azienda richiederà all'operatore economico l'attestazione di avvenuto pagamento della suddetta imposta di bollo a sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

ART. 16 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, deve prestare a favore dell'Azienda cauzione definitiva.

Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con l'Azienda Sanitaria, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell'Impresa aggiudicataria se l'importo dello stesso è superiore ad € 20.000,00 I.V.A esclusa.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui il deposito cauzionale risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo le forme e le modalità stabilite dalla Legge 348/82 e dall'articolo 103 del D. Lgs 50/2016 e secondo le prescrizioni del decreto Ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31 che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10 per cento dell'ammontare del contratto.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale di ribasso predetta.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto superiore alla percentuale di ribasso predetta.

L'importo della cauzione/garanzia definitiva è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Azienda Sanitaria appaltante, che aggiudicherà la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

ART. 17 - GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

L'intera fornitura dovrà essere garantita - per la qualità dei materiali e dei componenti, per il montaggio e l'installazione ove prevista, per il corretto funzionamento e per la qualità delle

prestazioni garantite in offerta - per un periodo minimo di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna della fornitura, come risultante dal verbale di montaggio ed eventuale collaudo.

Per la durata sopra indicata l'appaltatore si obbliga a provvedere immediatamente a quelle riparazioni e sostituzioni di parti difettose e a tutte le prestazioni necessarie; il fornitore non potrà addebitare all'Azienda alcun onere relativamente ad interventi manutentivi e di riparazione durante il periodo di garanzia, se non causati da negligenza od imperizia dell'utilizzatore.

I prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. In caso contrario l'Azienda ASL tratterà i prodotti chiedendo alla Ditta la sostituzione (con spese a carico della Ditta fornitrice) o la nota di credito per quelli scaduti.

I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel capitolato potranno essere rifiutati dall'Azienda, non solo all'atto della consegna ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

ART. 18 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre n. 20 (venti) giorni dalla data di invio dell'ordine.

Le consegne avverranno a seguito di emissione di ordinativi elettronici periodici di forniture che verranno inoltrati esclusivamente a mezzo NSO (Nodo di Smistamento Ordini).

La ditta aggiudicataria, pertanto, successivamente al ricevimento del file di stipula, dovrà comunicare il proprio codice NSO all'indirizzo ordinialbs@asl.rieti.it.

In mancanza di tale comunicazione non si potrà procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura.

Ciascun ordinativo conterrà l'indicazione di un numero di ordine che dovrà **INDEROGABILMENTE** essere riportato sia sulla bolla sia sulla relativa fattura.

Ogni ordine avrà numerazione differente.

Non è consentito emettere un'unica fattura relativa a più ordinativi, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione della stessa.

La firma per ricevuta della merce da parte del personale afferente ai magazzini aziendali lascia ferma per la ASL la facoltà di comunicare, anche successivamente, le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni con comunicazioni scritte.

Qualora il materiale non corrispondesse, per qualità, alla richiesta, verrà respinto alla società aggiudicataria, che dovrà procedere al ritiro ed alla sostituzione, a proprio carico, entro 10 (dieci) giorni con altro avente le caratteristiche richieste.

In qualunque caso di non corrispondenza del bene, di mancata o ritardata consegna o di mancato rispetto del piano di consegna nel caso in cui questa sia diluita nel tempo, l'Azienda dandone tempestiva comunicazione, si riserva di applicare le penali nella misura prevista dall'art. 113 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di dar luogo alla risoluzione del rapporto, al fine di garantire la continuità assistenziale, con conseguente affidamento al secondo offerente in graduatoria, con addebito delle maggiori spese a carico del fornitore aggiudicatario, fatta salva ogni altra richiesta di risarcimento danni.

La consegna del materiale oggetto della presente RDO dovrà avvenire presso:

Ospedale "S. Camillo De Lellis" – Farmacia Ospedaliera, Viale J.F. Kennedy s.n.c. 02100 – Rieti.

Dal Lunedì al Venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.

Il fornitore dovrà avvertire il Magazzino farmaceutico al numero di telefono/fax 0746/278226- 8024 almeno il giorno prima della consegna del materiale.

ART. 19 PENALI

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- in caso di ritardo nella consegna ordinaria del materiale richiesto con l'Ordinativo di fornitura, l'Azienda applicherà per ogni giorno di ritardo, una penale a carico del Fornitore inadempiente, pari al 5% del valore del materiale non consegnato. La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale;
- in caso di fornitura difettosa o non conforme alla richiesta, l'Azienda contesta la non conformità ed invita all'immediata sostituzione secondo quanto riportato nella presente Lettera invito e nell'Allegato 1.1. In caso di ritardo nella sostituzione, si applicherà una penale compresa tra lo 1% e il 5% dell'importo dell'ordinativo, a insindacabile giudizio dell'Azienda, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito;

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328 cod. civ.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

L'importo complessivo massimo delle penali non può superare il 10% del valore contrattuale, in tal caso la l'Azienda potrà risolvere il contratto.

ART. 20 - FATTURAZIONE

La fattura dovrà essere intestata a:

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Via del Terminillo n.42

021000 – Rieti (RI)

P.IVA / C.F. 00821180577

La fatturazione con la ASL dovrà essere in formato elettronico con applicazione dello split-payment.

Codice iPA: UFX1HE

Il Concorrente, firmando digitalmente il presente atto, accetta la disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei policlinici Universitari pubblici etc. di cui al Decreto del Commissario ad Acta del 03 luglio 2015 n. U00308 pubblicato sul BUR Lazio n.57 del 16 luglio 2015.

Per maggiori dettagli sulla modalità di fatturazione/pagamento si rinvia al link: http://www.regione.lazio.it/rl_sanita/?vw=contenutiDettaglio&id=245.

ART. 21 - REVISIONE PREZZI

Qualora l'affidamento dovesse prolungarsi oltre la durata annuale è prevista la revisione dei prezzi di aggiudicazione a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale. I prezzi unitari indicati nell'offerta economica - sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione - restano fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, su richiesta del fornitore, corredata da documentazione giustificativa, la Asl di Rieti potrà procedere alla revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, previa apposita istruttoria condotta in contraddittorio tra Azienda e il fornitore a mezzo PEC. Si precisa che in assenza dei prezzi di riferimento di cui all'art 213 del Codice, il parametro di riferimento per la revisione sarà dato dall'applicazione dell'indice ISTAT FOI nazionale (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) con riferimento alla variazione media annua riferita al mese precedente la scadenza annuale del contratto. La richiesta di revisione dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto.

ART. 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Dovrà rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" all'affidamento di cui a presente invito, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso dell'affidamento, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste dovranno essere comunicate entro 7 giorni. Dovrà, altresì, riportare il codice CIG (codice identificativo gara) assegnato al presente affidamento, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, alle Amministrazioni contraenti ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Rieti - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I termini di pagamento sono fissati in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

ART. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi alla ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'affidatario dell'appalto e di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione dei lavori in oggetto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dell'affidatario o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente invito, salvo esplicita autorizzazione della ASL di Rieti.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla ASL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla ASL di Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/03 ss.mm.ii., con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge

medesima;

- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

L'appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 545/DG del 17/05/2021 e disponibile sul sito di questa Azienda Sanitaria Locale: www.asl.rieti.it, alla sezione "Anticorruzione", e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

ART. 24 - OBBLIGHI ANTICORRUZIONE

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda Sanitaria Locale di Rieti con atto deliberativo n. 545/DG del 17/05/2021 (disponibile sul sito www.asl.rieti.it alla sezione "Anticorruzione") e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

La violazione degli obblighi, di cui al D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

La ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'aggiudicatario assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;

In tutti i casi summenzionati, la l'Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Azienda stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di

dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la L'Azienda può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto al completamento della fornitura.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 26 RECESSO

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136;
- c) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 22, presente Capitolato;

In tutti i casi summenzionati, la L'Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Azienda stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la L'Azienda può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto al completamento della fornitura.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese,

manca di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 27 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso alla documentazione di gara è regolato dall'art. 13 del Codice degli Appalti e dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il diritto di accedere alla documentazione amministrativa presso la Stazione Appaltante è attribuito ai soggetti interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Con la partecipazione alla gara i concorrenti autorizzano la Stazione Appaltante a permettere l'accesso, da parte dei soggetti interessati e su loro richiesta, a tutti i documenti presentati per concorrere al presente appalto.

Quest'Azienda ha adottato uno specifico regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione della ASL di Rieti in attuazione delle disposizioni della L. 241/1990 e ss.mm.ii disponibile sul portale aziendale al seguente link: <http://www.asl.ri.it/urp/accesso-alla-documentazione.php> al quale si rimanda oltre al regolamento del Sistema di *e-Procurement* della CONSIP.

ART. 28 - PERSONALE

Nei confronti del proprio personale l'impresa dovrà osservare le leggi, i regolamenti e gli accordi contrattuali della categoria nazionali, regionali, provinciali ed aziendali riguardanti il trattamento economico e normativo, nonché le disposizioni legislative e regolamenti concernenti le assicurazioni sociali, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 29 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Roberta Teodori, Responsabile della U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi.

ART. 30 - FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara in sede amministrativa è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio - sede di Roma.

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro di Rieti.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

ART. 31 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al Codice Civile ed alla normativa statale e regionale vigente in materia.